

Cass. pen. Sez. III, (ud. 28-11-2002) 23-01-2003, n. 3162

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione III Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe SAVIGNANO - Presidente

Dott. Vincenzo TARDINO - Consigliere

Dott. Luigi PICCIALLI - Consigliere

Dott. Vittorio VANGELISTA - Consigliere

Dott. Francesco NOVARESE - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto da:

H.G., n. a Fier (Albania) il 7 maggio 1979

avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 25 gennaio 2002

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. V. Geraci

che ha concluso per rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

H.G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, emessa in data 25 gennaio 2002, con la quale veniva condannato per i reati continuati ed aggravati di favoreggiamento dell'illegittimo ingresso nel territorio di una giovane sedicenne al fine di avviarla alla prostituzione e di sfruttarne i proventi, di violenza sessuale e di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in danno di minore, deducendo quali motivi il travisamento del fatto, poiché, nonostante l'acquiescenza in ordine al reato di cui agli artt. 600-bis e 600-sexies c.p. in tema di responsabilità, sussisteva la censura circa l'entità della pena inflitta, la carenza ed illogicità manifesta della motivazione sui delitti di violenza carnale e di favoreggiamento dell'illegittimo ingresso in Italia, giacché non erano state valutate le dichiarazioni delle parti offese, in alcune parti contraddittorie, senza fornire alcuna spiegazione alla differente ricostruzione difensiva circa la consensualità dei rapporti, la violazione dell'art. 12, primo e terzo comma, del D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto il ricorrente e la giovane erano entrati entrambi clandestinamente ed erano state vittime degli "scafisti", sicché non può essere ritenuto il delitto di favoreggiamento di

ingresso clandestino, né può sostenersi che l'introduzione nel territorio italiano a scopo di prostituzione renda illecito l'ingresso, giacché, in tal caso, si trasformerebbe una circostanza aggravante del reato in un elemento costitutivo, e la manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

I motivi adottati sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ed invero, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato la ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1999, n. 24, S., rv. 214794 e Cass., Sez. III, 11 gennaio 1999, n. 215, F., rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).

Pertanto, non è denunciabile il vizio di travisamento del fatto, ove lo stesso non risulti dal testo del provvedimento, giacché è inibito alla Corte di legittimità di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati da atti esterni alla pronuncia (cfr. Cass., Sez. Un., 23 giugno 2000, n. 12, J., rv. 216260, che ha definitivamente escluso un sindacato precluso dalla chiara lettera dell'art. 606 c.p.p.).

Inoltre, secondo giurisprudenza costante di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass., Sez. I, 18 aprile 1985, M. cui "adde" Cass., Sez. I, 19 ottobre 1988, Q.) e dell'attuale (Cass., Sez. I, 4 febbraio 1994, A. ed altri e Cass., Sez. III, 23 aprile 1994, C. fra tante), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità.

Infine, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Cass., Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, rv. 216664, che contiene un "catalogo" dei requisiti), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.

Peraltro, secondo un orientamento prevalente di questa Corte, che il collegio condivide (Cass., Sez. III, 22 gennaio 1998, n. 766, C., rv. 209404), la deposizione della parte offesa, nonostante sia portatrice di un interesse antagonista di quello dell'imputato, non necessita di riscontri oggettivi e non può essere valutata con un criterio differente da quello di una persona estranea, nonostante sia sempre necessario un attento controllo di credibilità e di attendibilità, particolarmente penetrante solo ove il suo contenuto sia contrastato da più elementi di prova (Cass., Sez. I, 14 giugno 2000, n. 7027, D.T., rv. 216180) ed, in ogni caso, con una specifica caratterizzazione, qualora si tratti di minori vittime di reati sessuali.

Alla luce di questi principi, rilevato che la dosimetria della pena è esaminata con riguardo a tutti i reati, appaiono inammissibili i motivi, esclusa la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Infatti, in ordine al vizio motivazionale inerente al delitto di violenza sessuale ed al diniego delle attenuanti generiche, la Corte della città della Mole esamina in maniera ineccepibile le risultanze processuali e le deduzioni difensive, svalutando la portata di queste ultime, attese la sostanziale uniformità del narrato della parte offesa, le poco rilevanti incongruenze, derivanti dalla condizione della giovane, dall'ambiente da cui proviene e dalle violenze patite, e le possibili differenti e logiche alternative alle poco credibili ricostruzioni difensive, già confutate in primo grado.

Inoltre il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato con riferimento al "comportamento particolarmente odioso, tenuto dal prevenuto sia durante che dopo la commissione dei gravi reati di cui è stato ritenuto colpevole, comportamento che si è sostanziato nell' approfittarsi delle condizioni psicologiche e fisiche della vittima - che al tempo a cui risalgono i fatti aveva 16 anni - e nel non tenere in alcuna considerazione la dignità della ragazza che veniva costretta con qualsiasi forma di coercizione a subire i voleri del prevenuto".

Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 appare opportuno in via preliminare svolgere un breve excursus sulla legislazione in materia di immigrazione ed in particolare sulla L. n. 40 del 1998 e L. n. 189 del 2002, rilevando che le modificazioni apportate con quest'ultima legge non hanno inciso sul delitto in esame ed hanno solo accentuato il carattere di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di alcune disposizioni, in parte capovolgendo la visione solidaristica in una esclusivamente repressiva, con la quale, però, appare ancor più condivisibile l'analisi esegetica della norma avanzata da questo giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, ud. 18 giugno 2002, dep. 9 agosto 2002, T.).

In via generale, può affermarsi che la L. n. 40 del 1998 aveva ulteriormente marcato alcuni caratteri peculiari rilevabili già nella L. n. 943 del 1986, sicché le finalità di ordine pubblico, di sicurezza e di razionalizzazione, di controllo e di regolamentazione della presenza e dell'attività dei cd. extracomunitari, venivano filtrate attraverso i principi di pari opportunità e trattamento, di regolazione del mercato del lavoro al di fuori degli schemi della pubblica sicurezza, di generale impegno degli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali e comunitarie di cui è attuazione per combattere le migrazioni clandestine, l'occupazione illegale ed i responsabili dei traffici illegali mediante la predisposizione di misure di politica attiva ed attraverso strumenti sanzionatori di vario tipo.

Pertanto l'anticipazione di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica economia, collegato ad un fenomeno di illegalità di massa e di rilevanti dimensioni, non perdeva neppure di vista il legame esistente fra immigrazione, povertà o indigenza e cd. lavoro nero ed i principi solidaristici espressi nella nostra Costituzione, ma, già nella L. n. 40 del 1998, assumeva un ruolo più marcato, sotto

alcuni aspetti, la funzione di sicurezza ed ordine pubblico, divenuto il tema centrale con la L. n. 189 del 2002 con un'unilaterale lettura della normativa europea.

La necessità di una regolamentazione tendenzialmente definitiva di un fenomeno quale quello dell'immigrazione destinato a perdurare nel tempo trovava la sua attuazione in tutta l'impostazione della normativa, in cui, accanto ad una definizione della nozione di "straniero" ed alla sua considerazione quale soggetto titolare di diritti e di doveri, esisteva una serie di disposizioni tese ad agevolare l'integrazione nel contesto sociale in cui vive, ad assicurargli condizioni di vita civile ed un'adeguata assistenza non solo sanitaria, regolandone i flussi e la permanenza in una visione accentuata di legificazione rispetto a quella precedente affidata maggiormente al settore amministrativo.

Il legislatore del 2002 continua a perseguire, inasprendo le pene, il fenomeno della agevolazione o dello sfruttamento della migrazione clandestina, rendendo penalmente rilevanti simili attività parassitarie e lucrative.

La L. n. 40 del 1998, in attuazione di normative comunitarie (accordo di Schengen, la cui ratifica è stata autorizzata con L. 30 settembre 1993, n. 388, il trattato di Amsterdam e le proposte del Consiglio dell'U.E.) forniva una risposta articolata e globale al complesso fenomeno di porre le basi di una regolamentazione e di una civile convivenza con un flusso migratorio ormai costante, ma anch'essa puniva con l'art. 12, primo comma, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (art. 10 della L. n. 40 del 1998) l'ingresso clandestino, ulteriormente chiarendo, sulla base dell'esegesi giurisprudenziale già consolidatasi, la natura di circostanze aggravanti di alcuni comportamenti, pure topograficamente distinti dalla fattispecie base, perché contemplati nel comma terzo con la individuazione di altre condotte.

L'impianto argomentativo ed i connotati della L. n. 40 del 1998 ed anche di quella del 2002 sul punto su evidenziati fanno ritenere non condivisibile la esegesi avanzata dal ricorrente, secondo cui il delitto in esame riguarderebbero soltanto gli "scafisti" o coloro che organizzano la tratta e non chi pone in essere una serie di comportamenti: dal pagamento del costo del viaggio alla giovane vittima, all'inganno circa le ragioni del trasferimento in Italia ed allo sfruttamento della prostituzione, tesa a favorire l'ingresso clandestino di un altro soggetto con la finalità dell'induzione, del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione, esistente sin dall'inizio in chi si accolla i costi del viaggio.

Tutta la normativa del T.U., quindi, dimostra come non possa essere accolta un'interpretazione restrittiva dell'art. 12, in quanto il tenore letterale e logico della norma è nel senso di punire anche chi, pur essendo anch'egli clandestino, compia attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 286 del 1998.

Pertanto, se la finalità del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione costituisce un'aggravante dell'agevolazione dell'ingresso irregolare per il disvalore, anche in relazione all'ordine pubblico, con cui è considerato il meretricio e soprattutto il sistema repressivo concernente la prostituzione, collegata, a volte, ad organizzazioni criminali internazionali, non possono escludersi altre ipotesi di ingressi irregolari, che non configurino le fattispecie aggravate contemplate dal terzo comma dell'art. 12 del T.U. D.Lgs. n. 286 del 1998, sicché detta argomentazione non assume rilievo.

Pertanto, nella fattispecie in esame, non si pongono le problematiche diverse e più complesse relative alla possibilità di configurare il reato di favoreggiamento dell'ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato anche nelle ipotesi di ingresso in violazione delle disposizioni del T.U.

(D.Lgs. n. 286 del 1998), nelle quali vanno incluse quelle relative ai requisiti sostanziali del visto e del permesso di soggiorno, sempre che le predette inosservanze avvengano in epoca antecedente o concomitante all'ingresso.

Infatti, le decisioni dei giudici di merito evidenziano i connotati propri del favoreggiamento dell'ingresso clandestino, i quali non richiedono l'esistenza di una violenza fisica o psichica, ma solo il compimento di atti che, in qualsiasi modo, agevolino l'ingresso irregolare, potendo tale fatto essere commesso anche da chi trovasi in posizione di clandestino.

Nella fattispecie "il viaggio era stato organizzato ed intrapreso solo grazie" al pagamento effettuato dal ricorrente, "il quale aveva già conoscenze in Italia" tali da consentirgli una prima accoglienza ed un aiuto nella ricerca di una sistemazione e, soprattutto, aveva già previsto di sfruttare la prostituzione della giovane vittima, tratta in inganno da uno studiato atteggiamento di amorevole interessamento senza che esistessero effettive ragioni di un diverso motivo per detta liberalità e per tale organizzazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Camera di Consiglio in data 28 novembre 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 GEN. 2003

MASSIMA

La deposizione della parte offesa, nonostante sia portatrice di un interesse antagonista di quello dell'imputato, non necessita di riscontri oggettivi e non può essere valutata con un criterio differente da quello utilizzato per una persona estranea, nonostante sia sempre necessario un attento controllo di credibilità e di attendibilità, particolarmente penetrante solo ove il suo contenuto sia contrastato da più elementi di prova, e, in ogni caso, con una specifica caratterizzazione, qualora si tratti di minori vittime di reati sessuali.